



COMUNE DI MALAGNINO

Provincia di Cremona

Via S. Ambrogio n. 24 - 26030 MALAGNINO

Tel. 0372/58047 – Fax: 0372/58358 – P.IVA 00307050195

E-mail: sindaco@comune.malagnino.cr.it - www.comune.malagnino.cr.it

Prot. n. 0004768 (cat. 2 – cl. 1)

Malagnino, lì 29.12.2016

ORDINANZA n. 08/2016

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE DAL 15 OTTOBRE 2016 AL 15 APRILE 2017 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE PREVISTE DAL PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, ANCI LOMBARDIA, ARPA LOMBARDIA E GLI ENTI LOCALI.

IL SINDACO

Premesso che al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

Considerato che sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e di aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire omogeneità di interventi;

Rilevato che il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto a dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "misure d'urgenza omogenee e temporanee";

Premesso che per il raggiungimento delle sopraccitate finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria si è ritenuto opportuno concertare e condividere con il sistema delle autonomie locali le iniziative e le modalità attuative utili ad una migliore omogeneizzazione dei provvedimenti, mediante un protocollo di collaborazione tra le diverse istituzioni territoriali;

Premesso che tale attività di concertazione e condivisione è avvenuta, in via prioritaria, tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia, associazione che costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale;

Premesso che il protocollo è poi esteso a Città Metropolitana di Milano, che può svolgere un ruolo di coordinamento territoriale in attuazione dei principi di collaborazione e sussidiarietà in materia di tutela della qualità dell'aria, in armonia con quanto previsto dalla Legge Regionale n. 24/06, nonché ai Comuni capoluogo di provincia che possono, allo stesso modo, svolgere il ruolo di coordinamento territoriale dei Comuni, al fine di una loro adesione e conseguente attivazione delle misure definite;

Considerato che ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle norme;

Considerato che il Protocollo prevede che le misure temporanee omogenee a carattere locale si attuano previa emanazione delle ordinanze sindacali da parte dei competenti Comuni aderenti;

Rilevato che le misure previste dal Protocollo si attivano, con articolazione provinciale, per i Comuni aderenti appartenenti agli Agglomerati e alle zone A e B, in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (pari a 50 microgrammi/m³), calcolato quale media aritmetica dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province.

Rilevato che il Protocollo prevede che i dati, monitorati e validati da ARPA Lombardia, siano messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia. L'applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

Rilevato che Regione Lombardia con deliberazione di Giunta Regionale n. X/5656 del 3 ottobre 2016 ha approvato lo schema del suddetto "Protocollo di collaborazione con ANCI Lombardia, ARPA Lombardia e gli Enti Locali" riportante le misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale nonché lo "schema di classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa".

Dato atto che ANCI Lombardia ha a sua volta approvato le linee di indirizzo del protocollo di collaborazione nella seduta del Consiglio Direttivo del 5 settembre 2016 e lo schema di protocollo nell'ufficio di presidenza del 3 ottobre 2016;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 21/12/2016 di adesione al suddetto protocollo

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Viste le DGR n. 7635 dell'11 luglio 2008 e DGR n. 2578 del 2014 del 31 ottobre 2014;

Vista la DGR n. X/5656 del 3 ottobre 2016;

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa."

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto

ORDINA

Dal 15 ottobre 2016 al 15 aprile 2017:

1. che al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m³ per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento) dall'acquisizione ufficiale del dato regionale come meglio specificato in premessa (8° giorno) entreranno in vigore le seguenti misure definite di 1° livello:

a) In aggiunta al divieto delle azioni previste dalla DGR n. 7635 dell'11 luglio 2008 e dalla DGR n.2578 del 31 ottobre 2014, verranno applicate le seguenti misure:

a.1) per tutte le tipologie di veicoli già limitate in modo strutturale dalle DD.G.R. n. 7635/08 e n. 2578/14 dalle 7.30 alle 19.30 nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, il divieto di circolazione è esteso alle giornate di sabato, domenica e festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30.

Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla D.G.R. 2578/14;

a.2) divieto di circolazione agli autoveicoli diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4 nelle seguenti fasce orarie:

- autoveicoli per il trasporto persone dalle ore 09.00 alle ore 17.00,

- autoveicoli per il trasporto cose dalle ore 07.30 alle 09.30.

Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla D.G.R. 2578/14 con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

b) Riduzione di 1 grado centigrado del valore massimo delle temperature dell'aria nelle unità immobiliari di cui all'art. 4, c.1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 e nei locali interni di esercizi commerciali

appartenenti alla categoria E.5 di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/1993, passando da 20°C a 19°C con tolleranza di 2°C.

Per quanto concerne le disposizioni di cui al punto b) fanno eccezione gli edifici rientranti nelle categorie di cui all'art. 3 del medesimo D.P.R. di seguito indicate:

- E.1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
- E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani o disabili nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali e a centri per anziani
- E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;
- E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, ivi compresi gli asili nido.

- c) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 2 alla D.G.R. n. 5656/2016 ed allegato alla presente. I parametri individuati in Allegato 2 ai fini della classificazione ambientale, quali: rendimento dell'apparecchio e concentrazioni di particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio, sono indicati dal costruttore dell'impianto a biomassa legnosa nella Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o nell'Attestato di Certificazione. Laddove tali documenti non fossero presenti all'atto di acquisto, i costruttori metteranno a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet.
- d) Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto. Non è consentita alcuna deroga;
- e) Divieto generalizzato ed esteso per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- f) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Non è consentita alcuna deroga.
- g) Di adottare tutti gli accorgimenti necessari mirati al contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, tra cui la limitazione all'uso di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di esercizi commerciali appartenenti alla categoria E.5 di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/1993 e conseguentemente a mantenere chiuse le porte.

2. Che al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 70 microgrammi/m3 per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento) dall'acquisizione ufficiale del dato regionale come meglio specificato in premessa (8° giorno) entrano in vigore le seguenti misure omogenee e temporanee, definite di 2° livello.

2.1 Si applicano tutte le prescrizioni e divieti indicati al precedente punto 1) da a) a g) con le seguenti estensioni:

- h) Divieto di circolazione agli autoveicoli diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4 nelle seguenti fasce orarie:
 - autoveicoli per il trasporto persone dalle ore 07.30 alle ore 9:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19.30, pertanto il divieto diviene dalle ore 07.30 alle 19.30;
 - autoveicoli per il trasporto cose dalle ore 18.00 alle ore 19.30, pertanto il divieto diviene dalle ore 07.30 alle 09.30 e dalle ore 18.00 alle ore 19.30.

Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni di cui alla precedente lettera a.2).

- i) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 2 alla D.G.R. n. 5656/2016 ed allegato alla presente. I parametri individuati in Allegato 2 ai fini della classificazione ambientale quali: rendimento dell'apparecchio e concentrazioni di particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio, sono indicati dal costruttore dell'impianto a biomassa legnosa nella Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o nell'Attestato di Certificazione. Laddove tali documenti non fossero presenti all'atto di acquisto, i costruttori metteranno a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet.

3. Che, a seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nel suddetto applicativo, sul sito istituzionale di Regione Lombardia, l'entrata in vigore delle misure di 1° e 2° livello è modificata, rispetto a quanto indicato ai rispettivi punti 1) e 2), come segue:

- In caso di avvenuto superamento del limite giornaliero per almeno cinque giorni consecutivi e a seguito della previsione emessa da ARPA Lombardia dell'instaurarsi a scala regionale di condizioni meteo complessivamente molto favorevoli all'accumulo degli inquinanti per il giorno stesso (6° giorno) e per i successivi tre giorni, valutabili con elevata affidabilità della previsione secondo il bollettino "Meteo inquinanti", si anticipa l'attuazione delle misure temporanee dal giorno successivo (7° giorno dal primo superamento), con adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.
- Viceversa, all'ottavo giorno, dopo sette giorni consecutivi di superamento, e a seguito della previsione emessa da ARPA Lombardia dell'instaurarsi di condizioni meteo molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti per il giorno stesso (8° giorno) e per il giorno successivo (9° giorno), valutabili con elevata affidabilità della previsione secondo il bollettino "Meteo inquinanti", si determina la non attivazione delle misure, con adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa

AVVERTE CHE

- l'inosservanza delle misure di cui ai punti a) e h) sarà punita ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 164,00 a euro 663,00 fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'art. 195, comma 3, del medesimo D.Lgs. 285/92;
- l'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) ed i) sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di euro 500,00, con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;
- i veicoli derogati e comunque non soggetti ai divieti della presente ordinanza sono tenuti al rispetto delle discipline viabilistiche vigenti sul territorio del Comune di Malagnino, la cui violazione sarà sanzionata ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

AVVISA CHE

Le misure adottate di 1° e/o di 2° livello sono sospese al verificarsi della condizione di due giorni consecutivi sotto i rispettivi limiti di 50 microgrammi/m³ e/o di 70 microgrammi/m³ con acquisizione del dato al 3° giorno da parte del sistema di rilevamento di ARPA Lombardia e conseguente sospensione delle misure adottate dal 4° giorno.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvato, se del caso, da tecnici abilitati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio

IL SINDACO
Carla Cribiù

Allegato: ALLEGATO 2 alla d.G.R. 3/10/16, n. 5656